

Polizza R.C. AUTO (Autocarri e Camper)

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: "GUIDA AUTOCARRI"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la **Responsabilità Civile Auto** (Autocarri e Camper) per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La **Responsabilità Civile** per i **danni causati a terzi** dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private;
- ✓ la **Responsabilità Civile dei trasportati** per i danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione;
- ✓ la **Responsabilità Civile** della circolazione del veicolo assicurato **quando traina un rimorchio**;
- ✓ la **Responsabilità Civile** per i **trasportati** che necessitano di **sedia a rotelle**, anche durante le operazioni di salita e discesa con l'aiuto di mezzi meccanici, in caso di trasporto **su veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap**.
- ✓ la **Responsabilità Civile** del **proprietario o locatario** quando il **veicolo**, dato in **uso ai dipendenti**, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ✓ la **Responsabilità Civile** per i **danni involontariamente causati a terzi** dall'esecuzione delle **operazioni di carico e scarico** dal veicolo **senza l'utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici**, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna;
- ✓ la **Responsabilità Civile** del rimorchio staccato dalla motrice (cosiddetto "rischio statico");
- ✓ il **Ricorso terzi da incendio** per i danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo anche in aree private;
- ✓ i **Veicoli adibiti a scuola guida** per i danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato.

AXA Assicurazioni S.p.A. risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). **La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per i danni alla persona**, indipendentemente dal numero delle vittime, e di **€ 1.300.000 per i danni alle cose**, indipendentemente dal numero dei danneggiati. Per la **circolazione nelle aree aeroportuali**, la garanzia copre **fino al limite dei massimali indicati in polizza, con un limite massimo di € 10.000.000** per sinistro. Per il **Ricorso terzi da incendio nelle Aree Private**, la garanzia copre **fino a un limite massimo di € 700.000** per sinistro.

Insieme alla garanzia base della Responsabilità Civile sono previste garanzie aggiuntive: **RCA Plus, Guida Esperta** (valida per i veicoli fino a 70 q.li e per i Camper), **Danni causati da veicolo non assicurato e Carico e Scarico con mezzi meccanici**.

Coperture opzionali: **Incendio, Furto, Kasko, Cristalli, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici e atti vandalici, Business, Protetto, Camper Protetto, Infortuni del conducente, Danni alle merci trasportate, Tutela legale, Assistenza**.

Le garanzie aggiuntive e le coperture opzionali sono valide solo se vengono acquistate ed è stato pagato il rispettivo premio.



Che cosa non è assicurato?

Per legge **non sono considerati terzi** e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il **conducente** del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ per i **rimorchi**, gli addetti all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci, le persone che occupano il rimorchio e/o partecipano alle manovre a mano.

Per i soli danni a cose:

- ✗ il **proprietario** del veicolo, l'**usufruttuario**, l'**acquirente** con patto di riservato dominio, il **locatario** di veicolo in leasing;
- ✗ il **coniuge** non legalmente separato, il **convivente**, gli **ascendenti** e **discendenti** dei soggetti indicati al punto precedente;
- ✗ i **parenti ed affini** dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico.
- ✗ i **soci** a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.

Sono inoltre esclusi i danni causati da:

- ✗ il **dolo** del conducente;
- ✗ veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione dopo il mancato superamento della revisione.

Inoltre:

- ✗ per la Garanzia **DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE** le esclusioni sono consultabili nel capitolo "**COSA NON ASSICURO - Esclusioni Garanzia Danni alle merci trasportate Art. 5.3 - Pagg. da 59 a 60 - della Sezione Garanzia Danni alle merci trasportate delle Condizioni di Assicurazione**";
- ✗ per la Garanzia **TUTELA LEGALE** le esclusioni sono consultabili nel capitolo "**COSA NON ASSICURO - Esclusioni Garanzia Base Tutela Legale Art. 6.5 - Pag. 65 - della Sezione Garanzia Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione**";
- ✗ per le Garanzie **ASSISTENZA VAN BASE e ASSISTENZA VAN PLUS**, le esclusioni sono consultabili nel capitolo "**COSA NON ASSICURO Esclusioni Comuni e Specifiche - Artt. 7.5, 7.6 e 7.7 - Pagg. da 74 a 76 della Sezione Garanzia Assistenza VAN delle Condizioni di Assicurazione**."
- ✗ per la Garanzia **ASSISTENZA MEZZI PESANTI** le esclusioni sono consultabili nel capitolo "**COSA NON ASSICURO - Esclusioni Comuni e Specifiche Artt. 8.4 e 8.5 - Pagg. da 84 a 86 - della Sezione Garanzia Assistenza MEZZI PESANTI delle Condizioni di Assicurazione**";



Ci sono limiti di copertura?

AXA Assicurazioni S.p.A. ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (**rivalsa**) nei casi seguenti:

- ! guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, in stato di ebbrezza o rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico;
- ! partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive, prove o gare di velocità non autorizzate;

(segue)



Ci sono limiti di copertura?

(segue)

- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
- ! veicolo utilizzato in violazione delle disposizioni vigenti nei casi di: veicolo adibito a scuola guida senza la presenza dell'istruttore, veicolo a noleggio con conducente o veicolo con targa prova;
- ! danni al manto stradale provocati da veicoli su ruote non gommate o dal trasporto di marmi e da mezzi sgombraneve;
- ! trasporto in eccedenza alla massa massima consentita
- ! in conseguenza dell'inopponibilità prevista dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private;
- ! **conducente** non abilitato alla guida o conducente **minore di 26 anni** in caso di opzione **"Guida esperta"** fino a **€ 1.000,00** per sinistro.

Infine:

- ! la garanzia **DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE** ha dei **limiti di indennizzo** differenziati consultabili nelle *"TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE, Garanzia Danni alle merci trasportate (Art. 5.1) - Pag. 62 della Sezione Garanzia Danni alle merci trasportate delle Condizioni di Assicurazione"*;



Ci sono limiti di copertura?

- ! le garanzie **ASSISTENZA VAN BASE** e **ASSISTENZA VAN PLUS** hanno dei **limiti di indennizzo** differenziati consultabili nelle *"TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE, Validità e Operatività delle Prestazioni di Assistenza (Art. 7.1), Garanzia Assistenza VAN Base (Art. 7.3) e Garanzia assistenza VAN plus (Art. 7.4) - Pagg. da 78 a 80 della Sezione Garanzia Assistenza delle Condizioni di Assicurazione"*;
- ! la garanzia **ASSISTENZA MEZZI PESANTI** ha dei **limiti di indennizzo** differenziati consultabili nelle *"TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE, Validità e Operatività delle Prestazioni di Assistenza (Art. 8.1), Garanzia Assistenza (Art. 8.3) - Pagg. da 87 a 88 della Sezione Garanzia Assistenza MEZZI PESANTI delle Condizioni di Assicurazione"*.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Serbia, negli Stati dello Spazio Economico Europeo e negli Stati indicati sulla carta verde (certificato internazionale di assicurazione), rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A., le cui sigle internazionali non siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il **dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio** da assicurare e il **dovere di comunicare**, nel corso del contratto, i **cambiamenti** che comportano un aggravamento del rischio assicurato. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti**, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, **possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno**, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente ai terzi.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il contratto è stipulato con frazionamento annuale, ma, con una **maggiorazione del premio**, puoi chiedere il **frazionamento semestrale**. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa **dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza e ha effetto dalla data del pagamento del premio** o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e **termina alla scadenza indicata nel contratto senza necessità di disdetta**. **La copertura resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza e comunque non oltre le ore 24 della data di effetto della nuova polizza.**

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione e prorogarla più volte per un periodo massimo di 10 mesi (11 mesi per i veicoli d'interesse storico e collezionistico), mediante una formale comunicazione inviata ad AXA. In questo caso e per tutta la durata della sospensione il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato.



Come posso disdire la polizza?

Puoi **annullare** il contratto in qualsiasi momento **per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo**. Qualora il **contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza**, hai il **diritto di recedere entro 14 giorni** dalla conclusione dello stesso. In questi casi sei tenuto a dare tempestiva comunicazione ad AXA Assicurazioni S.p.A. e hai diritto al rimborso della parte di R.C. Auto già pagata, relativa al periodo residuo, che non comprende le quote relative alle imposte e al contributo del S.S.N.